

Roma, 18 agosto 2023

# Regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica

Il presente regolamento stabilisce le modalità e le procedure per l'elezione delle cariche sociali dell'Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica (AIAIG). Il regolamento mira a garantire un processo elettorale trasparente, equo e democratico, consentendo ai membri dell'associazione di partecipare attivamente al rinnovo delle cariche direttive al fine di promuovere gli interessi e gli obiettivi dell'AIAIG.

#### Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Entro trenta giorni dalla scadenza delle cariche sociali, il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea per le elezioni alle cariche sociali, denominata "Assemblea Elettiva". Il Comitato Direttivo determina il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea Elettiva. Tale convocazione avviene nel rispetto dei principi di tempestività e trasparenza, allo scopo di garantire una partecipazione informata e adeguata da parte dei membri dell'associazione.

#### Art. 2 – Commissione Elettorale

- 1. Alle varie operazioni presiede una "Commissione Elettorale".
- 2. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica almeno dieci giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva, ed è composta da tre membri selezionati tra i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione all'atto della nomina.
- 3. La Commissione non deve essere composta da membri del Comitato Direttivo uscente né da candidati alle elezioni.





- 4. Il Consiglio Direttivo in carica seleziona la Commissione Elettorale tramite sorteggio, tra i soci che si sono dichiarati disponibili.
- 5. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
- 6. La Commissione Elettorale provvede alla validazione dei candidati, sovraintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.
- 7. La composizione della Commissione Elettorale deve essere immediatamente ratificata dall'Assemblea convocata per l'elezione del Comitato Direttivo, all'apertura della medesima.

#### Art. 4 – Soci Elettori

1. Sono soci elettori tutti i soci maggiorenni, in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni; nel caso siano associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale Rappresentante o da un Suo delegato.

## Art. 5 – Soci Eleggibili

- 1. Sono soci eleggibili tutti i soci maggiorenni, in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni.
- 2. Per le sue funzioni di organo direttivo dell'Associazione, i membri eleggibili, candidati per il Comitato Direttivo, devono avere una anzianità di iscrizione ininterrotta all'Associazione di almeno un anno.
- 3. I soci eleggibili per il Comitato Direttivo devono godere il pieno esercizio dei diritti civili e devono essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.
- eleggibili il Comitato Direttivo 4. I per devono: a. ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni nell'ambito della medesima materia; b. aver riportato sentenze di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti incidenti sulla moralità professionale: c. aver riportato condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle





imprese.

#### Art. 6 – Candidati

- 1. Le candidature, contenenti cognome e nome dei candidati, devono essere presentate almeno dieci giorni lavorativi precedenti l'Assemblea Elettiva all'indirizzo di posta elettronica <u>segreteriaassociati@aiaig.it</u>. È cura della Segreteria Associati inoltrarle alla Commissione Elettorale.
- 2. La Segreteria dell'Associazione inoltrerà le candidature ricevute alla Commissione Elettorale che le esaminerà entro e non oltre quattro giorni lavorativi antecedenti l'Assemblea Elettiva, ne verificherà la validità e ne dichiarerà l'ammissibilità.
- 3. In caso di inammissibilità del candidato, la Commissione Elettorale tempestivamente comunicherà mezzo e-mail le motivazioni di inammissibilità.
- 4. La lettera di presentazione della candidatura deve contenere le seguenti dichiarazioni:
  - a. l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d'ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dallo statuto per l'elezione alle cariche sociali:
  - b. l'accettazione del Codice Etico dell'Associazione; c. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
  - d. la carica sociale o il ruolo di consigliere per cui ci si candida, nonché le motivazioni della propria candidatura e il contributo che si intende dare all'associazione;
- 5. L'eventuale ritiro dalla candidatura può avvenire entro e non oltre tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva.

# Art. 7 – Cause di esclusione

1. Dall'elenco dei candidati concorrenti ammessi alle elezioni dalla Commissione elettorale, saranno depennati d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero esclusi dall'organico dei soci.

# DELEGHE

Art. 8 – Deleghe





- 1. Per le elezioni alle cariche sociali, ogni socio, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro socio, a mezzo delega, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto. A un socio non può essere conferita più di una delega.
- 2. La delega deve essere conferita su apposito modulo disponibile in calce alla convocazione dell'Assemblea Elettiva, allegando copia fotostatica di un documento di identità del delegante in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva.
- 3. Le deleghe vanno inoltrate dal delegante a <u>segreteriaassociati@aiaig.it</u> entro tre giorni dalla data dell'Assemblea Elettiva. È cura della Segreteria Associati inoltrarle alla Commissione Elettorale. A votazione avvenuta, le deleghe dovranno essere conservate a cura del Segretario dell'Associazione per tre anni.
- 4. Possono ottenere deleghe anche i membri del Comitato Direttivo uscente e i candidati.

# VOTAZIONI

## Art. 9 – Votazioni

- 1. Il Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio alle votazioni, comunicherà l'orario di apertura e chiusura dei seggi, e dopo la votazione assembleare, affiderà la conduzione delle operazioni di voto alla Commissione Elettorale.
- 2. I candidati ammessi hanno la possibilità di presentare pubblicamente all'Assemblea la propria candidatura prima della consegna delle schede elettorali, per un tempo non superiore a dieci minuti per ogni candidato.
- 3. Per aver diritto al voto il socio elettore deve presentarsi munito di valido documento di identità.
- 4. Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali deve essere riportato l'elenco dei candidati ammessi dalla Commissione Elettorale.
- 5. Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione tramite sigla da parte di ciascun membro della Commissione Elettorale.
- 6. Un Fac-simile delle schede e l'elenco delle candidature ammesse sono affissi nei locali delle votazioni;
- 7. Il voto è segreto e viene espresso indicando il nome e il cognome di ciascun candidato scelto per ogni carica sociale e per ogni posizione di consigliere.

#### Art. 10 – Consegna delle schede elettorali





- 1. La Commissione Elettorale chiama alla votazione per appello nominale ogni votante, il quale firma per presenza il registro dei votanti, riceve la scheda elettorale o le schede elettorali in caso di delega; quindi, senza la presenza di alcun'altra persona, nel luogo predisposto allo scopo, esprime la propria preferenza indicando i candidati scelti, dopodiché depone la scheda, o le schede in caso di delega, in apposita urna.
- 2. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino all'inserimento delle schede inviate per corrispondenza e allo scrutinio.

#### Art. 11 – Validità delle elezioni

- 1. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
- 2. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti. Quindi le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero dei candidati

#### Art. 12 – Nullità delle schede

- 1. Sono dichiarate nulle le schede che: a. Non permettano di interpretare la volontà dell'elettore;
  - b. Non abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 9
  - c. Portino segni, macchie e scritte o alterazioni che possano comunque renderle riconoscibili;
  - d. Riportino un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all'Art. 9 del presente regolamento elettorale.

# **SCRUTINIO**

#### Art. 13 – Operazioni di scrutinio

1. Allo scadere dell'orario fissato dall'Assemblea per l'espletamento del voto, la Commissione Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle schede di votazione.





- 2. Le operazioni di scrutinio delle preferenze di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente.
- 3. Allo spoglio delle schede elettorali la Commissione Elettorale verifica che il numero dei voti espressi sia uguale a quello dei votanti e procede allo scrutinio.
- 4. La commissione elettorale legge ad alta voce il nome del candidato votato per ogni carica sociale e per ogni ruolo di consigliere. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, eventuali voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell'espressione di voto.
- 5. Resoconto delle preferenze scrutinate è conservato presso la sede dell'Associazione in visione ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.
- 6. La Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni.

### Art. 14 – Parità di voti

1. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a nuove elezioni seduta stante.

# Art. 15 – Proclamazione dei risultati

- 1. Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale proclama il risultato della votazione.
- 2. I risultati delle votazioni saranno comunicati tempestivamente a tutti i soci, attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione.
- 3. Il Comitato Direttivo uscente resterà in carica ad interim fino alla nomina del nuovo Comitato Direttivo.

#### Art. 16 – Contestazioni

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva dalla Commissione Elettorale a maggioranza dei suoi componenti.

#### Art. 17 – Approvazione e Modificazioni del presente regolamento

1. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza del Comitato Direttivo in carica.





# Art. 18 - Pubblicità del regolamento

- 1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Associazione.
- 2. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di assemblea elettiva del comitato direttivo.

## Art. 19 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione.

Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri conferiti allo stesso dallo Statuto.

